

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 5/07

OGGETTO: Conferimento agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei rifiuti di cui al comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs. 152/06

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 28 marzo 2007 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che nei depuratori di acque reflue urbane, dotati di regolare autorizzazione allo scarico e comunicazione alla Provincia per il trattamento dei rifiuti liquidi è possibile conferire, così come previsto dal comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs. 152/06:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente;

che il comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. 152/06 riporta che allo smaltimento dei rifiuti di cui al punto precedente si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d' Ambito;

che l'inserimento per legge nell'articolazione tariffaria del S.I.I. di una voce relativa allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 implica che tale smaltimento fa parte delle attività del S.I.I. anche se non espressamente previsto nella Convenzione di Gestione e nei suoi allegati;

che il trasporto dei rifiuti dagli impianti autonomi di smaltimento delle acque reflue domestiche delle singole utenze (o genericamente dal produttore del rifiuto liquido) agli impianti di depurazione è attività esterna al Servizio Idrico Integrato;

che è necessario garantire alla cittadinanza dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma il corretto smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dall'attività di spurgo degli impianti autonomi di smaltimento delle acque reflue domestiche;

che in alcuni Comuni dove il S.I.I. è stato avviato sono in funzione impianti in grado di trattare i rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 con procedure di accettazione e tariffe diverse da Comune a Comune;

che nelle more:

- della definizione dell'articolazione tariffaria unica per l'ATO 2 (vedi art. 12 bis della Convenzione di Gestione e la Delibera 4/02 del 10 dicembre 2002 della Conferenza dei Sindaci);
- dell'aggiornamento del Regolamento di Utenza del S.I.I.;

è necessario definire una procedura provvisoria ed una tariffa, identica su tutto il territorio dell'ATO 2, per regolare il servizio di trattamento dei rifiuti di cui al comma 3 dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06;

che la Segreteria Tecnica Operativa ha redatto con la condivisione di Acea Ato 2 S.p.A. il documento allegato "*Determinazione della tariffa per il trattamento negli impianti di depurazione del S.I.I. dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06*", che è parte integrante della presente delibera, dove è definita una tariffa di € 10,00 (dieci euro e zero centesimi) per tonnellata IVA esclusa di rifiuti liquidi conferito;

che al fine di calmierare il costo di trasporto dei rifiuti di cui al comma 3 dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06 è fondamentale:

- disporre di impianti di depurazione abilitati al trattamento dei rifiuti liquidi distribuiti sul territorio in modo da ridurre i percorsi dei trasportatori;
- consentire il conferimento dei rifiuti al maggior numero possibile di soggetti trasportatori.

DELIBERA

che nelle more della predisposizione dell'articolazione tariffaria unica dell' ATO 2 e della revisione del Regolamento di Utenza del S.I.I. la Tariffa da applicare ai soggetti che conferiscono agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del S.I.I. rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06 sia di € 10,00 (dieci euro e zero centesimi) per tonnellata IVA esclusa di rifiuti liquidi conferito;

che il Gestore Acea Ato 2 S.p.A. predisponga impianti di depurazione atti a ricevere detti rifiuti affinché vi sia una copertura del servizio omogenea e sufficiente su tutto il territorio dell' ATO 2;

che il Gestore Acea Ato 2 S.p.A. consenta nel rispetto delle leggi in essere l'accesso agli impianti di depurazione per lo smaltimento di detti rifiuti liquidi al maggior numero possibile di trasportatori autorizzati.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

1. Determinazione della tariffa per il trattamento negli impianti di depurazione del S.I.I. dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti

Determinazione della tariffa per il trattamento negli impianti di depurazione del S.I.I. dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06

Ad oggi il trattamento dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06 è possibile, nel territorio dell'ATO 2 in cui il Servizio Idrico Integrato è gestito da Acea Ato 2 S.p.A., nei seguenti impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti dallo stesso Gestore Unico:

	impianti
Comune di Roma	Roma Nord ²⁾
	Roma Est ²⁾
	Ostia ²⁾
	Roma Sud ¹⁾
	Co.B.I.S.
	Settecamini
	Finocchio
	Palmarola
Comune di Allumiere	La Bianca
	Bolzella
Comune di Castel Gandolfo	Le Mole ^{1) 2)}
Comune di Fiumicino	Fregene
Comune di Genazzano	Taverna Cauzza ²⁾
Comune di Guidonia Montecelio	Ponte Lucano
	Setteville CAR
Comune di Olevano Romano	Olevano Sud ²⁾
Comune di Palestrina	Rio Pepe ²⁾
	Boccapiana ²⁾
Comune di Pomezia	Crocetta
Comune di Santa Marinella	Nord
	Centro
	Sud
Comune di Velletri	La Chiusa ²⁾

- 1) impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06, ma nel quale il conferimento di tali rifiuti è sospeso per problematiche gestionali;
- 2) impianto in cui è già effettuato il trattamento di rifiuti liquidi provenienti da fosse biologiche.

Gli impianti sopra elencati sono quelli attualmente gestiti dal Gestore che a tutt'oggi risultano essere autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi così come previsto dal D.Lgs. 152/06.

In questi impianti il Gestore applica (tranne per il comune di Roma) la tariffa che veniva applicata dal Comune/Consorzio prima dell'acquisizione del Servizio da parte di Acea Ato 2 S.p.A.

Per il Comune di Roma la tariffa applicata è quella convenuta per il servizio di conferimento in impianto di depurazione dei rifiuti liquidi con le Società AMA Servizi S.r.l., AMA S.p.A. e Nuova Super Iride S.r.l. e ratificata da apposita convenzione.

Le tariffe oggi applicate di cui è a conoscenza la Segreteria Tecnica Operativa sono:

Comune di Roma	10 €/mc
Comune di Castel Gandolfo	7,75 €/mc

Consorzio CEP	145 € per volumi tra 0 e 3 mc (*) 200 € per volumi tra 3 e 6 mc (*) 275 € per volumi tra 6 e 10 mc (*) (*) comprensivo di spurgo e trasporto
Comune di Velletri	24 €/mc

Al fine di unificare su tutto il territorio dell' ATO 2 il costo del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi di cui al comma e dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 negli impianti di acque reflue urbane autorizzati ad effettuare tale servizio, tenendo in considerazione:

- i calcoli sotto esposti per la determinazione di una tariffa idonea per tali rifiuti;
- le tariffe ora applicate nei vari impianti in cui è già attivo il servizio;
- la volontà di incentivare il servizio al fine di garantire sul territorio dell'Ato 2 un corretto smaltimento e trattamento di tali rifiuti liquidi.

si propone in condivisione con il Gestore Acea Ato 2 S.p.A. di applicare una tariffa di € 10,00 (dieci euro e zero centesimi) per tonnellata¹ IVA esclusa di rifiuti liquidi conferito.

A verifica dell'adeguatezza della tariffa proposta di seguito è calcolato il costo del servizio per un utenza media corrispondente ad un nucleo familiare di tre persone.

Tale calcolo si basa su alcune ipotesi iniziali:

Consumo idrico procapite → 200 l/ab d

Quantità di fanghi prodotti in una fossa biologica
dall'utenza media in 1 anno → 6 ton.

Il consumo idrico annuo dell'utenza media risulta essere di 220 mc.


Applicando la tariffa di depurazione al consumo annuo dell'utenza media (tariffa di depurazione di Roma per l'anno 2006 pari a 0,3363 €/mc) si ottiene il corrispettivo annuo dovuto dall'utenza media per il servizio di depurazione pari a 73,9860 €. (220 mc x 0,3363 €/mc)

Considerando quindi il quantitativo annuo di fanghi da recapitare in impianto di depurazione, prodotto in una fossa biologica da un'utenza media, si ottiene il costo per tonnellata per il conferimento in impianto di depurazione dei rifiuti liquidi provenienti da fosse biologiche pari a 12,33 €/ton (73,9860 € / 6 ton).

La tariffa così ottenuta risulta essere superiore a quella proposta come tariffa da applicare nell' ATO 2 per il servizio di conferimento dei rifiuti liquidi in impianto di depurazione. Tale scelta si è ritenuta opportuna soprattutto per incentivare il servizio in modo tale da garantire il corretto trattamento e smaltimento di tali rifiuti liquidi, ma anche per una certa aleatorietà insita nei calcoli sopra riportati.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Ing. Alessandro Piotti



¹ La scelta di una tariffa sulla base del peso piuttosto che su base volumetrica è stata indicata dal Gestore di maggiore praticità per la rilevazione, al momento del conferimento, delle quantità di rifiuto scaricate in impianto. Il calcolo della tariffa è stato rapportato alle tariffe già applicate da Gestore considerando un peso specifico del fango di 1,02 ton/mc.